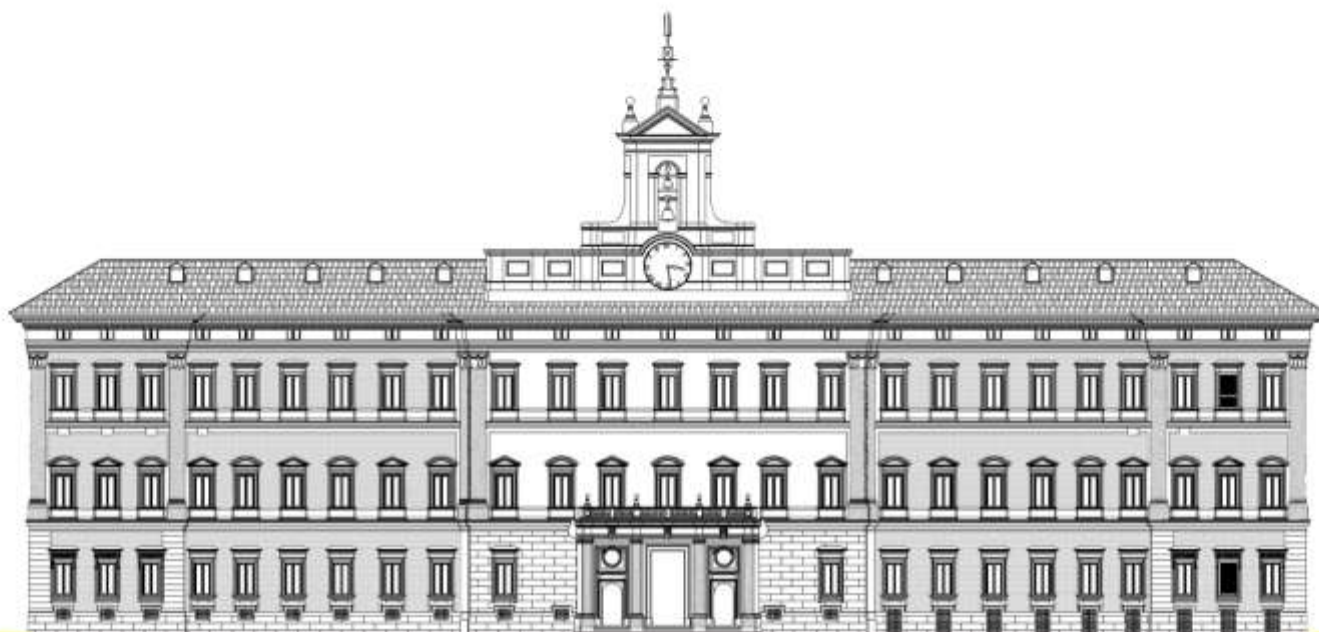




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2107

Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni
del Collegio del Garante per la protezione dei dati
personali

*(Conversione in legge del DL n. 75/2019 – Approvato dal Senato
A.S. 1460)*

N. 132 – 1° ottobre 2019



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2107

Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni
del Collegio del Garante per la protezione dei dati
personali

*(Conversione in legge del DL n. 75/2019 – Approvato dal Senato
A.S. 1460)*

N. 132 – 1° ottobre 2019

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE	- 4 -
SALVEZZA DEGLI EFFETTI DEL DL N. 64/2019	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
PROROGA DEGLI INCARICHI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	- 4 -

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

A.C.	2107
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64
Iniziativa:	governativa approvato dal Senato
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrice per la Commissione:	Salafia
Gruppo:	M5S
Commissione competente:	II Commissione (Giustizia)

PREMESSA

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo iniziale, la quale risulta tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Nel corso dell'esame al Senato è stata presentata una relazione tecnica riferita ad una delle modificazioni introdotte, di cui si dà conto nella presente Nota.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalle relazioni tecniche presentate nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1-*bis* del disegno di legge di conversione

Salvezza degli effetti del DL n. 64/2019

La norma, introdotta dal Senato, prevede che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e che siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del DL n. 64/2019 (c.d. DL *golden power*) non convertito in legge¹ (articolo 1-*bis*).

Il DL n. 64/2019, interveniva sulla disciplina - contenuta nel DL n. 21/2012 - dei poteri speciali del Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché delle attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Secondo la relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 64, le disposizioni del provvedimento, di natura procedurale, non avrebbero comportato nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica (riferita alla modifica in esame) ribadisce il contenuto della norma, rammenta che il decreto-legge n. 64/2019 è decaduto ed afferma che lo stesso recava disposizioni di natura procedurale, le quali non hanno comportato nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 1

Proroga degli incarichi dei componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali

La norma, modificata al Senato, dispone che il Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Collegio e comunque, entro il 31 dicembre 2019 (comma 1).

La relazione tecnica afferma che il decreto legge in esame si limita a prorogare la durata in carica degli attuali componenti del Garante per la protezione dei dati personali, nelle more della nomina dei nuovi componenti. Esso non determina, pertanto, alcun nuovo o maggiore onere né alcuna minore entrata per la finanza pubblica.

¹ Comunicato 10 settembre 2019, pubblicato nella G.U. 10 settembre 2019, n. 212.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto che gli oneri per gli emolumenti da corrispondere ai membri del collegio prorogati nell'incarico siano già scontati in bilancio in relazione al nuovo collegio, non ancora insediato.